

Approvato con deliberazione del 06.03.17



[Handwritten signature]

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

Art. 1 - Istituzione

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (denominato in seguito "Ordine") al fine di promuovere forme di partecipazione più diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione della professione in tutti gli ambiti della Provincia, istituisce il "Decentramento dell'Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia".

Al Decentramento partecipano tutti gli iscritti che esercitano la professione nei Comuni della Provincia di Roma. Il Decentramento è suddiviso nelle zone di cui all'art. 2.

Art. 2 - Individuazione delle Zone

ZONA I

CIVITAVECCHIA

Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa.

ZONA II

LADISPOLI/CERVETERI

Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cerveteri, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano, Sacrofano, Trevignano Romano.

ZONA III

FIUMICINO

Fiumicino

ZONA IV

MONTEROTONDO

Monterotondo, Riano, Capena, Castel Nuovo di Porto, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Montelibretti, Moricone, Morlupo, Monteflavio, Montorio Romano, Nazzano, Nerola, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Torrita Tiberina,

ZONA V

GUIDONIA MONTECELIO

Guidona Montecelio, Marcellina, Mentana, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova

ZONA VI

TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

ZONA VII

COLLEFERRO

Galliciano nel Lazio, Zagarolo, Castel San Pietro Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Olevano Romano, Cave, Genazzano, Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga, Carpineto Romano.

ZONA VIII

VELLETRI

Velletri, Lariano, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata, Monte Compatri, Frascati, Monte Porzio Catone, San Cesareo, Colonna.

ZONA IX

ALBANO LAZIALE

Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio.

ZONA X

NETTUNO

Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno.

Le Zone elencate potranno essere modificate ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine, sentita l'Assemblea Generale di Zona di cui all'articolo 5.

Nuove Zone potranno costituirsi con le modalità indicate in questo Regolamento qualora composte da un numero di iscritti non inferiore a 100.

Art. 3 - Appartenenza alla Zona

Appartengono ad una Zona, così come individuata ai sensi dell'articolo precedente, tutti gli iscritti in regola con le quote d'iscrizione all'Ordine, aventi residenza o domicilio professionale regolarmente registrato in Albo, nei comuni che in quella zona sono inseriti.

Nel caso in cui l'indirizzo professionale sia diverso da quello di residenza e questi ricadano in due diverse zone, al momento della comunicazione dell'indizione delle elezioni dei delegati, sarà obbligo dell'architetto dichiarare espressamente all'Ordine la scelta della zona alla quale intende riferirsi per il Decentramento.

Qualora non venga comunicata la scelta della zona, l'Ordine assegnerà l'iscritto alla zona in cui risiede.

Art. 4 - Organi del Decentramento

Sono organi del Decentramento:

- l'Assemblea Generale di Zona;
- Il Delegato di Zona;
- La Consulta del Decentramento.

Art. 5 - Assemblea Generale di Zona

L'Assemblea generale è composta da tutti gli iscritti che fanno parte della Zona di riferimento.

L'Assemblea deve essere convocata con cadenza **almeno semestrale** dal Delegato di zona, dalla Consulta del Decentramento o dal Consiglio dell'Ordine.

L'Assemblea può autoconvocarsi nel caso descritto dal successivo comma.

L'autoconvocazione è valida se sottoscritta dal 50% più uno degli architetti appartenenti alla Zona.

L'Assemblea generale elegge il proprio Delegato tra gli iscritti appartenenti alla Zona di riferimento che vorranno candidarsi a tale carica. La nomina viene proposta al Consiglio dell'Ordine per la relativa ratifica.

L'Assemblea generale, recepite le istanze del Consiglio dell'OAR, esprime le indicazioni alle quali il Delegato dovrà attenersi per la promozione e la valorizzazione professionale degli iscritti nell'ambito del territorio di competenza.

Delle riunioni dell'Assemblea generale è dato riscontro con specifico verbale, redatto dal Delegato, che dovrà essere trasmesso al Responsabile della Consulta del Decentramento di cui il successivo articolo 10, non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 6 - Delegato

Il Delegato è eletto dall'Assemblea di zona e resta in carica per quattro anni.

La nomina del Delegato è sottoposta a ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine dell'OAR nella prima seduta utile consecutiva all'elezione. Il periodo di vigenza della carica decorre dalla data di ratifica.

Possono candidarsi a ricoprire il ruolo di Delegato di zona tutti gli iscritti che ivi partecipano al Decentramento e che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1.

Il Delegato opera secondo le indicazioni dell'Assemblea generale e partecipa di diritto alla Consulta del Decentramento di cui il successivo articolo 7.

Sono compiti precipui del Delegato:

- la diffusione nel territorio delle azioni dell'Ordine dell'OAR;
- l'organizzazione delle istanze degli iscritti e l'informazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine dell'OAR attraverso la Consulta del Decentramento;
- l'organizzazione di sportelli di funzioni decentrate nell'ambito di programmi stabiliti di concerto con la Consulta del Decentramento e con il Consiglio dell'Ordine dell'OAR;
- favorire la nascita di libere associazioni tra i professionisti;
- informare l'Ordine di eventuali difficoltà nello svolgere il proprio compito, dando tempestiva comunicazione di eventuali sue assenze e/o dimissioni.

Il mandato del Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea di Zona o dal Consiglio dell'Ordine dell'OAR in caso di gravi e giustificati motivi.

Nel caso in cui sia l'Assemblea di Zona a revocare il mandato al Delegato, la relativa mozione dovrà essere votata a maggioranza; a tal fine l'Assemblea di Zona potrà autoconvocarsi con le procedure previste dall'articolo 5.

La revoca del mandato sarà ratificata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea.

La revoca del mandato del Delegato può essere decisa in forma autonoma anche dal Consiglio dell'Ordine per gravi e giustificati motivi.

Art. 7 – Modalità di elezione del Delegato

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli iscritti, le elezioni del Delegato di Zona devono essere improntate alla massima trasparenza.

A tal fine si procederà come di seguito descritto:

- un mese prima della scadenza del mandato del Delegato di Zona, sarà comunicato dall'Ordine a tutti gli iscritti della zona la scadenza del mandato, la necessità di procedere ad elezioni per il rinnovo della carica e la possibilità di candidarsi se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1;
- i colleghi interessati dovranno formalizzare la loro candidatura all'Ordine tramite lettera raccomandata, mail o pec entro il termine che sarà indicato nella comunicazione, che comunque non potrà superare il termine di cinque giorni;
- entro un mese dalla scadenza del mandato dovranno essere indette le elezioni;
- il giorno e le modalità delle elezioni saranno stabilite dall'Ordine. L'Ordine ne darà comunicazione tramite email a tutti gli iscritti non residenti a Roma a cui comunicherà anche i nomi dei candidati;
- le elezioni si terranno in sedi decentrate, individuate all'interno della zona interessata dalle elezioni, anche su indicazione dei delegati in carica;
- al fine di razionalizzare le operazioni di voto, il Consiglio, sentiti i delegati, può accorpate le sedi elettorali delle singole zone;
- la commissione elettorale di ogni zona sarà costituita da un segretario e da almeno due componenti individuati tra gli architetti appartenenti a quella zona, tutti nominati dal Consiglio;
- tutti i candidati e gli iscritti a quella zona potranno assistere alle operazioni di voto e scrutinio;

- il risultato delle elezioni, tramite la trasmissione dei verbali di scrutinio, sarà comunicato all'OAR dalla commissione elettorale. L'Ordine provvederà ratificare i risultati elettorali e a comunicare agli iscritti il risultato delle elezioni tramite mail.

Art. 8 – Gruppo di Zona

A supporto dell'attività del Delegato di zona, l'Assemblea Generale di Zona può approvare la costituzione di un Gruppo di Zona.

Il Gruppo di Zona potrà essere costituito da un minimo di 2 ad un massimo di 4 iscritti.

Delle riunioni del Gruppo di Zona, ove costituito, è dato riscontro con specifico verbale che dovrà essere trasmesso all'OAR, non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della riunione.

Il Delegato, altresì, nel verbale semestrale sull'attività dell'Assemblea di cui all'articolo 5 del presente regolamento, relazionerà sull'attività del Gruppo di zona.

Sono compiti precipui del Gruppo di Zona:

- coadiuvare l'attività del Delegato di Zona;
- informare l'Ordine di eventuali difficoltà nello svolgere il compito del Gruppo e/o del Delegato.

Il mandato del Gruppo di Zona può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea di Zona o dal Consiglio dell'Ordine dell'OAR in caso di gravi e giustificati motivi.

Nel caso in cui sia l'Assemblea di Zona a revocare il mandato al Gruppo di Zona, la relativa mozione dovrà essere votata a maggioranza; a tal fine l'Assemblea di Zona potrà autoconvocarsi con le procedure previste dall'articolo 5.

La revoca del mandato sarà ratificata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 9 – Assenza del Delegato

Ove sia presente il Gruppo di Zona di cui all'articolo 8, uno dei due componenti potrà assumere, *ad interim*, le funzioni di Delegato di zona.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi motivo, il Delegato di zona, e non fosse presente il Gruppo di zona, le sue funzioni potranno essere assunte, *ad interim*, dal delegato di zona più vicino per competenza.

L'Ordine, sentita la consulta del decentramento, nominerà, nella prima seduta utile, il delegato *ad interim*.

Se l'assenza del Delegato di Zona è superiore a 6 mesi, l'Ordine provvederà a ratificare, al primo consiglio utile, la sua decadenza e procederà a convocare nuove elezioni al fine di garantire la massima trasparenza, rotazione, e partecipazione sul territorio degli iscritti, con le modalità di elezione di cui all'articolo 7.

Superati i 6 mesi e nelle more dell'attivazione delle nuove elezioni, la zona priva del delegato sarà rappresentata dal Consigliere delegato al decentramento.

Tra i compiti precipui del Consigliere delegato al decentramento vi sarà la necessità di attivare tutte le operazioni di sensibilizzazione verso gli iscritti della suddetta zona per promuovere l'individuazione, sempre tramite elezioni, di un nuovo delegato.

Art. 10 - Consulta del Decentramento

La Consulta del Decentramento è istituita presso la sede del Consiglio dell'Ordine ed è composta:

- da uno o più Consiglieri delegati dal Consiglio dell'Ordine;
- dai Delegati delle diverse zone in carica;

La Consulta del Decentramento:

- coordina e promuove sul territorio le attività del Decentramento;
- redige e sottopone al Consiglio dell'Ordine per la sua approvazione la programmazione annuale delle attività da svolgere sul territorio basandosi anche sui fondi annuali assegnati dal Consiglio. I fondi saranno ripartiti per le diverse zone proporzionalmente al numero degli iscritti. Il Consiglio dell'Ordine potrà derogare da tale ripartizione nel caso di iniziative proposte dalla Consulta e ritenute particolarmente significative.
- promuove assemblee annue cui partecipano gli iscritti ed acquisisce in quella sede proposte ed istanze.

Art. 11 - Approvazione

Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 06 marzo 2017.

Art. 12 – Norme transitorie

Al momento dell'approvazione del presente regolamento si procederà immediatamente ad indire nuove elezioni per la nomina dei delegati.

Subito dopo l'approvazione del presente Regolamento sarà comunicato dall'Ordine a tutti gli iscritti non residenti a Roma, la necessità di procedere ad elezioni per il rinnovo della carica di Delegato e la possibilità di candidarsi se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1;

I colleghi interessati dovranno formalizzare la loro candidatura all'Ordine tramite lettera raccomandata, mail o pec entro il termine che sarà indicato nella comunicazione, che comunque non potrà superare il termine di cinque giorni;

Entro quindici giorni dal termine di ricevimento delle candidature dovranno essere indette nuove elezioni.

Il Segretario
(Architetto Aldo Olivo)



Il Presidente
(Architetto Alessandro Ridolfi)

